

IL TRIBUNALE DI ROMA

I Sezione civile

In composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Francesca De Luca ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado ex art. 702 bis c.p.c. iscritta al n. di ruolo generale 21561 dell'anno 2014, trattenuta in decisione e vertente

tra

nata in EGITTO il

rappresentata e difesa per delega a margine del ricorso introduttivo dall'avv. Simona Sinopoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in

ricorrente

e

Ministero degli Interni, Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma

convenuto

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: status di rifugiato/ protezione sussidiaria

862

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con provvedimento notificato all'interessata in data 17.03.2014 la Commissione territoriale di Roma rigettava l'istanza di protezione internazionale ma decideva di trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso per motivi umanitari;

avverso la suddetta decisione l'istante proponeva tempestivamente ricorso assumendo che la decisione fosse illegittima ed erronea per omessa valutazione dei presupposti dalla medesima posseduti e fondanti il diritto all'ottenimento della protezione internazionale richiesta.

Al riguardo, dichiarava: - di essere di religione coopta ortodossa e di essere stata costretta a fuggire insieme al marito ed al figlio minorenne poiché perseguitati e minacciati (telefonate, spari ed incendio della abitazione) dai Frateili Musulmani a seguito della partecipazione del marito, impiegato presso il Ministero, al movimento contro il regime dei Morsi; di essere invalida dal 2005.

Chiedeva il riconoscimento dello status di rifugiato ed in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria.

A sostegno delle proprie ragioni produceva copiosa documentazione (tra cui documenti di identità del nucleo familiare, certificati di battesimo del nucleo familiare; certificazione medica attestante la condizione invalidante).

Il Ministero degli Interni restava contumace, tuttavia faceva pervenire via fax memori difensiva ribadendo sostanzialmente le ragioni poste a fondamento della decisione di rigetto dalla Commissione Territoriale.

Preliminarmente va precisato che la disamina della domanda impone di valutare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lvo. 251/2007, tutti i fatti pertinenti il paese di origine dell'istante e della situazione individuale e delle circostanze personali dello stesso, con la precisazione, prevista dal comma 5 del predetto articolo, che, qualora tutti gli elementi o aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente non siano suffragati da prove, essi devono essere ritenuti veritieri qualora le dichiarazioni rese risultino coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, nonché considerarsi la tempestività dell'inoltro della domanda di protezione internazionale.

Ciò premesso, dalla disamina degli atti e dei documenti, nonché delle dichiarazioni rese, la ricorrente appare pienamente credibile.

986

In particolare, appaiono ben circostanziate, coerenti e verosimili le dichiarazioni rese innanzi alla Commissione territoriale di Roma.

La copiosa documentazione prodotta e le dichiarazioni rese dalla ricorrente dimostrano infatti la fondatezza delle allegazioni introduttive relativamente alla fede cristiana del proprio nucleo familiare, ai gravissimi contrasti insorti nei confronti della minoranza cristiana ad opera dei Fratelli Musulmani.

L'ulteriore documentazione allegata al ricorso (nella specie, pagine web relative alla condizione socio-politico-religiosa dell'Egitto) evidenzia, inoltre, come del resto anche recentemente apparso sulle cronache dei giornali, il perdurare delle persecuzioni ancora subite dai cristiani coopti, la tlimitazione di libertà religiosa nel paese di origine della ricorrente.

Peraltro, quanto dichiarato dalla richiedente trova riscontro anche nelle informazioni reperibili dai siti internet del Ministero degli Esteri, di Amnesty International e di altre organizzazioni particolarmente accreditate, da cui emerge una grave situazione di violazione dei diritti umani imputabile alle autorità di governo.

Situazione di instabilità che nel corso del tempo è andata aggravandosi, come risulta dal sito Viaggiare Sicuri del MAE (avviso diffuso in data 03.12.2015 e tuttora valido) in cui si legge "Il Paese continua infatti a registrare un clima di instabilità e turbolenza che spesso sfocia in turbative per la sicurezza e in azioni ostili anche di stampo terroristico, situazione di cui ogni connazionale che si rechi in Egitto, anche nelle aree turistiche, deve essere pienamente consapevole. iù in dettaglio, la situazione continua a rimanere molto tesa nella penisola del Sinai con particolare riferimento alla regione al confine con la Striscia di Gaza, teatro di recenti e frequenti attacchi terroristici contro postazioni delle forze di sicurezza egiziane da parte di ben organizzate cellule jihadiste attive in quell'area da tempo. Alla luce degli ultimi eventi si regista una certa tensione anche al Cairo, ad Alessandria, nelle altre principali città del Delta e del Canale di Suez, sia a causa di scontri fra forze di sicurezza e dimostranti, sia per un sensibile incremento di attacchi terroristici che hanno riguardato principalmente obiettivi istituzionali, militari e forze di sicurezza. Da evitare in particolare l'area in prossimità del confine con la Libia, in ragione degli sviluppi che stanno interessando quel Paese, e con il Sudan. Altro fattore di rischio nella Penisola del Sinai e' legato alla presenza di tribù beduine che si sono in passato rese responsabili di atti di intimidazione e di violenza anche nei confronti di turisti. Tenuto conto, pertanto, dei rischi connessi alla percorrenza dei tratti stradali che

STONE STONE

uniscono le diverse localita' del Sud Sinai, si suggerisce di non recarsi in luoghi al di fuori dell'area turistica di Sharm el Sheik. Si raccomanda inoltre di evitare l'area a nord del Sinai adiacente al confine con la Striscia di Gaza ed in direzione del Monastero di Santa Caterina. "

Nel rapporto di Amnesty International riferito agli anni 2014/2015 si legge "L'anno ha visto un progressivo e drammatico deterioramento della situazione dei diritti umani, in seguito alla destituzione del presidente Mohamed Morsi, a luglio 2013. Il governo ha imposto gravi restrizioni alle libertà d'espressione, associazione e riunione. Le autorità hanno chiuso formazioni collegate ai Fratelli musulmani, gruppo messo al bando, e altri nuclei d'opposizione e imposto nuove e gravose restrizioni alle organizzazioni per i diritti umani. Ad aprile, il Movimento gioventù del 6 aprile, uno dei gruppi di attivisti che aveva guidato la rivolta del 2011, è stato messo al bando in seguito alla decisione di un tribunale, secondo la quale alcuni dei suoi membri avevano commesso reati che avrebbero "turbato la pace e l'ordine pubblico. Organizzazioni per i diritti umani sono state al centro di minacce di chiusura e d'azione penale, in seguito alle quali molti attivisti sono stati costretti a limitare il loro impegno o a lasciare il paese. Il sistema giudiziario penale non è riuscito a chiamare in giudizio alcun membro delle forze di sicurezza per le gravi violazioni dei diritti umani commesse durante i disordini del 2013. Le autorità non hanno provveduto a contrastare la discriminazione contro le minoranze religiose, compresi i cristiano copti, i musulmani sciiti e i baha'i. Le comunità cristiano copte, in particolare, hanno denunciato nuove aggressioni di matrice settaria e hanno incontrato ostacoli nella costruzione e nel mantenimento dei loro luoghi di culto."

Tale condizione di indiscriminata violenza ed atrocità risulta anche dal World Report 2015 - Human Rights Watch nella sezione dedicata alla Nigeria.

Pertanto, atteso che ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 rifugiato è colui che "temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova al di fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese, ovvero che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (art. 1, lett. A), co. 2) e che per persecuzione deve intendersi qualsivoglia violazione grave, per natura o per frequenza, dei diritti fondamentali della persona tra cui rientra il diritto alla libertà ed alla espressione della propria



4

identità religiosa, oltre che alla propria integrità personale, è ragionevole ritenere concretamente provata la circostanza che l'istante in caso di rimpatrio incorrerebbe in una situazione oggettiva di persecuzione, situazione tale da giustificare la concessione della protezione internazionale domandata. Pertanto il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento; -in considerazione della particolarità della materia trattata ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.

> p.q.m. il Tribunale

definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda, così decide:

- riconosce a

nata in EGITTO il

. lo status di rifugiato;

- compensa le spese processuali. Così deciso in Roma, lì 15 dicembre 2015

II Giudice

Pepositato in Canon

Roma, li U